

COMUNE DI SANT' ILARIO DELLO IONIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Approvato con delibera del Consiglio comunale n° 3 in data 31/01/2019

INDICE

CAPO I -Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

Art. 6 (Servizi di volontariato civico)

Art. 7 (Ulteriori aree di intervento)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 8 (Proposte di collaborazione)

Art. 9 (Patto di collaborazione)

Art. 10 (Il ruolo delle scuole)

CAPO III –Forme di sostegno

Art. 11 (Assicurazione)

Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 13 (Forme di agevolazione)

Art. 14 (Autofinanziamento)

Art. 15 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art. 16 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni, tariffe e tributi locali)

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 17 (Prevenzione dei rischi)

Art. 18 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 19 (Clausole interpretative)

Art. 20 (Entrata in vigore)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione attraverso attività:

- a) di volontariato civico a carattere sociale, civile e culturale che non abbiano ad oggetto beni comuni;
 - b) di cura, recupero, gestione condivisa e sviluppo dei beni comuni urbani, in particolare secondo le previsioni dell'art. 190¹ del D.Lgs. 50/2016.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per servizi di volontariato civico ovvero per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero, gestione condivisa o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per svolgere servizi di volontariato civico ovvero per la cura, la conservazione, il recupero, la gestione condivisa o sviluppo dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di Sant'Ilario dello Ionio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
- e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero, la gestione condivisa e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, degli artt. 189² e 190 del

¹ Art. 190. (Baratto amministrativo)

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

² Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale)

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai

D.Lgs. 50/2016, in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie ed extratributarie;

f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 50/2016;

g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali;

h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito dei servizi di volontariato o degli interventi di cura, recupero o gestione condivisa dei beni comuni urbani;

i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre servizi di volontariato civico o interventi di cura, recupero o gestione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione;

k) Servizio di volontariato civico: l'attività svolta dai cittadini attivi, censiti in apposito elenco, e avente ad oggetto attività di volontariato civico a carattere sociale, civile e culturale, senza riferimento a specifici beni comuni urbani;

l) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - I cittadini attivi

1. I servizi di volontariato civico e gli interventi di cura, recupero e gestione condivisa dei beni comuni urbani, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi possono svolgere servizi di volontariato civico e interventi di cura, recupero e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. I cittadini attivi che agiscono come singoli possono essere censiti dal Comune attraverso l'iscrizione in un apposito elenco, gestito anche con modalità telematiche e continuativamente aperto all'adesione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.9 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini a servizi di volontariato civico e a interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. I servizi di volontariato civico e gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini. La pregressa comprovata esperienza come cittadino attivo può costituire titolo di preferenza ai fini della selezione nei progetti di servizio civile.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione di servizi e interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio;
- b) Avere età non inferiore agli anni 14, salvo non sia prevista la maggiore età per specifici servizi, attività, benefici;
- c) Godere di idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- d) Assenza di condanne penali. Sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3, secondo comma, del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- a) Sede legale o operativa nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio;
- b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Sant'Ilario dello Ionio;
- c) Iscrizione nell'apposito albo comunale, se attivato, nonché nel registro regionale o provinciale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali devono possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico o degli interventi di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio.

Art.5 - Interventi di cura e recupero su aree e immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi, anche con carattere occasionale e non continuativo, saranno finalizzati alla cura, al recupero o alla gestione condivisa di aree e immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso o degradati. Gli interventi possono, inoltre, avere ad oggetto beni, non appartenenti al patrimonio e al demanio del Comune, sui quali:

- a) sebbene appartenenti a privati, sussista un documentato, legittimo e pacifico uso pubblico, se le attività o interventi proposti non contrastino con questo uso pubblico né con la proprietà privata del bene;
 - b) i privati proprietari promuovano o consentano forme di gestione condivisa e di fruizione collettiva valutate dal Comune utili per la comunità;
 - c) in ragione di specifici accordi con soggetti, pubblici o privati, che ne siano proprietari o ne abbiano la disponibilità (ivi comprese le amministrazioni giudiziarie), il Comune sia legittimato a promuovere forme di gestione condivisa e di utilizzo a scopi sociali.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) Pulizia, custodia dei locali di proprietà comunale;
 - e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 - Servizi di volontariato civico

1. I servizi di volontariato civico possono riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, il servizio di volontariato civico può essere rivolto a:
- a) iniziative di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) iniziative di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c) iniziative di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito anche le attività di formazione permanente.
2. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate o patrociniate dall'Amministrazione comunale, la gestione di sale pubbliche, musei, mense, trasporti pubblici, biblioteche e mediateche, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
3. La Giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree o ambiti di intervento e di utilizzo dei volontari, individuandone i relativi servizi.
4. L'Amministrazione comunale, anche sentiti i cittadini attivi, programma le singole iniziative di impegno dei volontari, tenuto conto delle esigenze della cittadinanza e degli obiettivi che si intendono raggiungere, e le avvia mediante sollecitazioni e avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza attiva. Tutte le iniziative programmate ed afferenti il servizio civico volontario sono organizzate e gestite dai responsabili del settore di competenza.
5. L'utilizzo di personale volontario per le attività di volontariato civico non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali e di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art.7 - Ulteriori aree di intervento

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi, Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa anche per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Art.8 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione, dovrà, quale contenuto minimo, indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) Possesso dei requisiti richiesti;
 - c) Servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività e dei beni comuni eventualmente oggetto dei servizi e degli interventi;
 - d) Disponibilità in termini di tempo;
 - e) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio o intervento, nei casi rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 50/2016, della

riduzione/esenzione tributaria o extratributaria e, negli altri casi, le eventuali forme di sostegno del Comune.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.9, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. L'Amministrazione fissa, per tutte le procedure previste dal primo comma del presente articolo, idonei criteri di valutazione e di comparazione tra le proposte che eventualmente riguardino le medesime attività o beni comuni prevedendo comunque, priva di dar avvio alla comparazione e alla scelta della migliore proposta, una fase di verifica, da svolgersi anche in contraddittorio con i rappresentanti dei proponenti, della possibilità di integrare o unificare le differenti proposte pervenute.

Art. 9 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività e degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità dei servizi, delle attività o degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani eventualmente oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 4 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 10 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di servizio civico e di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 11 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva, salvo diversa previsione contenuta nel patto di collaborazione, saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di appositi dispositivi, beni, materiali e attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 13 - Forme di agevolazione

1. I cittadini attivi prestano la propria opera a titolo gratuito. Cionondimeno il Comune può riconoscere: rimborsi spese, attestati di merito, accesso gratuito o agevolato a manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, agevolazioni per l'accesso a servizi del Comune ovvero agevolazioni per servizi e prodotti commerciali, ottenute in forza di convenzioni promosse dal Comune.

Art. 14 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di volontariato civico e di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 16 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni, tariffe e tributi locali.

1. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento, nell'ottica di *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose, l'Amministrazione può prevedere agevolazioni economiche a favore dei cittadini attivi in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 e dei requisiti ulteriori fissati annualmente con la deliberazione di Giunta di cui ai successivi commi 3,4 e 5.

2. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità per l'Amministrazione.

3. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce, nei limiti indicati dal presente regolamento, l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o, indirettamente e nei soli casi rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 50/2016, a titolo di riduzione o esenzione tributaria ed extratributaria. Tale importo, che la Giunta propone al Consiglio per le idonee previsioni in bilancio, può essere, nel corso dell'esercizio, eventualmente integrato in ragione di successive disponibilità finanziarie ovvero di progetti ritenuti congrui in numero maggiore rispetto a quanto preventivato.

4. Con la deliberazione di cui al comma precedente la Giunta definisce anche, per ciascun esercizio finanziario:

- i tributi, canoni e tariffe specificamente oggetto di riduzione o esenzione;
- i criteri e le modalità per la quantificazione e l'attribuzione di tali vantaggi economici;
- la quantificazione su base oraria del valore compensativo in ragione dei lavori da svolgere.

5. Le riduzioni ed esenzioni direttamente erogabili dal Comune, a valere per l'anno di riferimento e da attribuirsi secondo un rapporto di inerenza con le attività svolte, possono avere ad oggetto le seguenti obbligazioni:

- tributi comunali (IMU, TASI, TARI, Imposta pubblicità);
- entrate patrimoniali (canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni e suoli comunali, corrispettivi, tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi).

6. E' esclusa la possibilità di compensare attraverso il baratto amministrativo debiti di competenza di esercizi pregressi.

7. Lo strumento del baratto amministrativo non è in sostituzione di agevolazioni o esenzioni già presenti e previsti dal Comune di Sant'Ilario dello Ionio, ma deve essere inteso come integrativo di queste ultime.

8. I destinatari del baratto amministrativo possono essere solo cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Sant'Ilario dello Ionio, singoli o associati, con attestazione ISEE, fatte salve le minori soglie fissate annualmente dalla Giunta comunale, comunque non superiori a € 12.000,00.

9. Le ore svolte hanno un valore compensativo unitario compreso tra € 5,00 ed € 12,00, secondo i criteri fissati nella delibera di Giunta di cui ai commi 3 e 4, al netto dei costi sostenuti dal Comune per le materie prime, gli strumenti, la formazione/informazione e la copertura assicurativa.

10. I tributi, tariffe, canoni comunali compensabili con il lavoro tramite lo strumento del baratto amministrativo non possono mai superare la soglia di € 1.000,00 annui per nucleo familiare o per coppia stabile registrata nell'apposito registro comunale delle unioni civili.

11. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale, in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria, la Giunta può decidere di concedere un contributo per il

servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al Comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal Comune ecc...).

12. Restano salve le previsioni in materia di detrazioni dall'imposta sul reddito, nella misura del 36 per cento, di cui al comma 5 dell'art. 189 del D.Lgs. n. 50/2016, con richiamo a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 17 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V -Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.